

Il Consiglio Direttivo può deliberare modifiche o ridisegno del simbolo.

Art. 4 **Principi**

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e svolge attività con intento politico, sociale e culturale a favore degli associati e di tutti i cittadini.

L'Associazione si ispira ai principi fondamentali e ai valori della Costituzione della Repubblica italiana e concepisce l'intento politico come forma di auto educazione e come strumento di partecipazione attiva e di elaborazione collettiva.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 **Scopo della Associazione**

Lo scopo dell'Associazione è la promozione dell'interesse generale della collettività cittadina e la realizzazione di un modello di sviluppo urbano equilibrato, inclusivo e sostenibile, che ponga al centro la vita quotidiana dei cittadini, il diritto all'abitare, la qualità dei servizi pubblici, la sicurezza, la mobilità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Tali scopi, sono contenuti e precisati in via estensiva nel "Programma per i candidati della Lista Civica Milano Libera - Lisa Sindaco" e nel "Patto con gli elettori" promossi in vista della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali 2027 dalla lista civica "Milano Libera" e riguardano specificamente:

1. Casa come diritto fondamentale;
2. Sicurezza urbana reale e diffusa;
3. Trasparenza verificabile e fine delle opacità;
4. Mobilità pubblica efficiente, sicura e accessibile;
5. Diritto al riposo e qualità della vita nei quartieri;
6. Legalità senza compromessi;
7. Cura della città;
8. Inclusione sociale e protezione dei più fragili;
9. Lavoro, innovazione e sviluppo equo;
10. Milano città policentrica e partecipativa.

Art. 6 **Attività**

Le finalità dell'Associazione sono perseguite mediante la collaborazione, la condivisione, l'ascolto, il rispetto dei diversi saperi e con la rappresentanza istituzionale ed elettorale dei diritti dei cittadini. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può promuovere attività di analisi, studio, informazione, seminari, manifestazioni, partecipazione civica e dibattito pubblico sui temi di interesse della città, nonché iniziative di carattere sociale, culturale e politico, anche in occasione di competizioni elettorali.

L'Associazione promuove la propria attività attraverso tutti i possibili strumenti di informazione e mediatici quali giornali, quotidiani, internet, piattaforme social, eccetera.

L'Associazione può collaborare, coadiuvare e coordinarsi con altri soggetti, enti, liste civiche, movimenti, comitati o associazioni aventi finalità affini o compatibili, nonché aderire o partecipare a competizioni elettorali, iniziative di carattere politico, culturale, sociale, mediatico e informativo.

L'Associazione può intraprendere attività di natura economica a condizione che siano necessarie, strumentali o accessorie al perseguimento delle finalità statutarie e purché svolte in modo non prevalente e finalizzate esclusivamente al sostegno delle attività associative.

Art. 7

Risorse economiche

Le risorse economiche di cui si avvale l'Associazione sono costituite da: quote associative ordinarie e straordinarie; contributi volontari degli associati; finanziamenti, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni volontarie, sottoscrizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; rimborsi elettorali; proventi derivanti da attività, iniziative, eventi, cessioni di servizi e/o beni agli associati e a terzi; proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche economiche di natura artigianale e commerciale occasionale; ogni altra risorsa da chiunque proveniente e consentita dalla normativa vigente. Ogni contributo da parte di persone fisiche o giuridiche deve essere effettuato tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, sistemi elettronici).

L'Associazione si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro i termini di legge, l'elenco dei contributi ricevuti superiori alle soglie minime pro tempore vigenti, unitamente al curriculum vitae e al casellario giudiziale dei propri candidati in occasione delle tornate elettorali.

Le eventuali eccedenze di gestione saranno integralmente reinvestite per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e non potranno in alcun modo essere distribuite, neppure in forma indiretta.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Partecipazione all'Associazione

L'Associazione è costituita dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti gli associati che abbiano versato la quota di iscrizione annuale.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini a partire dai 18 anni di età che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione è ammessa senza limiti salvo parere contrario del Segretario, del Vicesegretario o del Consiglio Direttivo, anche disgiuntamente tra loro. L'eventuale rifiuto all'ammissione non deve essere motivato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 9

Diritti e doveri degli associati

Gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- 1) partecipare alle assemblee;
- 2) intervenire nel dibattito associativo;
- 3) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- 4) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- 5) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli associati hanno il dovere di:

A vertical column of handwritten signatures and initials is located on the right side of the page. From top to bottom, there are approximately seven distinct marks, including a large signature at the top, several smaller initials, and a large signature at the bottom.

- 1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 3) versare la quota associativa contestualmente all'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno.
La quota ha valore per l'anno in corso.

Art. 10

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, in ogni momento, mediante espressa comunicazione scritta o via e-mail. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Il mancato pagamento ingiustificato della quota associativa costituisce causa di esclusione dall'Associazione, secondo la procedura prevista dall'Art. 18 del presente Statuto.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione o in qualunque modo compromette il regolare svolgimento delle attività associative o il perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. Salvo il caso di mancato pagamento ingiustificato della quota associativa disciplinato dall'Art. 18 del presente Statuto, sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo o, in via tra loro anche disgiunta, il Vicesegretario, o il Segretario. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'associato per iscritto. Contro tale provvedimento, l'associato ha facoltà di presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'interessato, si esprimerà in via definitiva entro i successivi 30 giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque e per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Segretario e legale rappresentante;
- il Vicesegretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato dispone di un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Segretario.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta via e-mail agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può validamente tenersi anche in via telematica, nel qual caso l'avviso dovrà contenere l'indicazione della piattaforma e il link per l'accesso alla riunione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con l'eccezione di quanto previsto ai successivi Art. 13 e 21.

L'Assemblea delibera esclusivamente su:

- 1) approvazione del rendiconto;
- 2) eventuali linee generali di indirizzo;
- 3) scioglimento dell'Associazione;
- 4) elezione del Segretario dopo il 30 giugno 2029.

Art. 13 Segretario

Al Segretario dell'Associazione spetta la direzione politica, strategica ed organizzativa della stessa. Il Segretario è titolare della rappresentanza legale della Associazione e della rappresentanza in giudizio.

Il Segretario:

- 1) determina la linea politica dell'Associazione;
- 2) decide la partecipazione a competizioni elettorali;
- 3) individua e propone le candidature;
- 4) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Vicesegretario e il Tesoriere;
- 5) redige i verbali delle riunioni e archivia i documenti.

Il primo Segretario è Massimiliano Michele Lisa che assume la carica al momento della costituzione dell'Associazione fino al 30 giugno 2029. Successivamente il Segretario è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto e resta in carica per tre anni, con possibilità di rielezione senza limiti di mandato.

Al Segretario spetta, in via anche disgiunta dal Consiglio Direttivo, la facoltà di deliberare sulla esclusione degli associati ai sensi dell'Art. 10 del presente Statuto.

Art. 14 Vicesegretario

Il Vicesegretario dell'Associazione coordina l'attività politica ed organizzativa dell'Associazione. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicesegretario è nominato dal Segretario e resta in carica fino alla fine del mandato del Segretario che lo ha nominato.

Al Vicesegretario spetta, in via anche disgiunta dal Consiglio Direttivo, la facoltà di deliberare sulla esclusione degli associati ai sensi dell'Art. 10 del presente Statuto.

Art. 15 Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità, curando incassi e pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e conserva la documentazione delle entrate e delle spese, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, e i rendiconti dettagliati delle iniziative e campagne di raccolta fondi.

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

Il Tesoriere agisce in autonomia gestionale per quanto concerne la regolarità contabile e fiscale, avendo il potere di rifiutare pagamenti o incassi che non siano conformi alle leggi vigenti. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità prescritta dalla Legge 515/1993 e dalla Legge 3/2019, il Tesoriere è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente bancario o postale dedicato alla lista civica. Il Tesoriere assicura che ogni spesa elettorale sia supportata da regolare fattura o ricevuta fiscale e che ogni entrata sia tracciabile, rifiutando contributi non conformi alla legge. Il Tesoriere è nominato dal Segretario e resta in carica fino alla fine del mandato del Segretario che lo ha nominato.

Art. 16

Revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori dei conti

Il Revisore Unico dei conti è l'organo interno di controllo contabile e amministrativo dell'Associazione.

È nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Segretario in carica al momento della nomina, salvo revoca per giusta causa o dimissioni.

Il Revisore Unico dei conti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese;
- b) vigila sulla corretta gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;
- c) esamina il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e i rendiconti delle iniziative e campagne di raccolta fondi predisposti dal Tesoriere;
- d) formula osservazioni e rilievi al Tesoriere e al Consiglio Direttivo;
- e) presta supporto tecnico-consulivo al Tesoriere nella predisposizione dei documenti contabili e dei rendiconti, ferma restando la responsabilità del Tesoriere per la gestione e la tenuta della contabilità.

Il Revisore Unico dei conti ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa e contabile dell'Associazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto questioni economiche, patrimoniali o finanziarie.

Quando il volume dell'attività associativa o particolari esigenze organizzative lo rendano opportuno, il Consiglio Direttivo può sostituire il Revisore unico con un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Segretario, dal Vicesegretario, dal Tesoriere, e da altri membri nominati dal Segretario, fino ad un massimo complessivo di 21 componenti.

Il Consiglio Direttivo svolge funzioni consultive e di supporto al Segretario. Le deliberazioni del Consiglio non possono vincolare il Segretario in materia di indirizzo politico, candidature o strategie elettorali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con qualunque modalità che consenta in tempo reale interventi, dibattiti, trasmissione di documenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Segretario vale doppio.

Al Consiglio Direttivo compete altresì l'amministrazione dell'Associazione e il controllo sul rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi sociali ed eventuali esclusioni degli associati ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo e ciascuno dei suoi membri resta in carica fino alla fine del mandato del Segretario che li ha nominati, salvo revoca, dimissioni o cessazione anticipata.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore Unico dei conti e, qualora il volume dell'attività associativa o particolari esigenze organizzative lo rendano opportuno, potrà sostituirlo con un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri.

Art. 18

Esercizio Finanziario e Rendiconto

L'esercizio economico e finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

In conformità alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e controllo dei rendiconti dei movimenti e partiti politici, il rendiconto di esercizio è redatto dal Tesoriere e deve obbligatoriamente essere composto dai seguenti documenti:

- a) Stato Patrimoniale, che indichi le attività e le passività;
- b) Conto Economico (o Rendiconto Gestionale), che indichi le entrate e le uscite dell'anno;
- c) Nota Integrativa, per illustrare i criteri di valutazione adottati e il dettaglio delle singole voci;
- d) Relazione sulla Gestione, redatta dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, per illustrare l'andamento politico ed economico dell'Associazione;
- e) Elenco dei Finanziatori, contenente le generalità dei soggetti che hanno erogato contributi superiori alle soglie di legge (L. 3/2019) e i relativi importi.

Per garantire il corretto iter di controllo, sono fissate le seguenti tempistiche perentorie: il Tesoriere redige la bozza del rendiconto e i relativi allegati e la trasmette al Revisore Unico dei conti (o Collegio dei Revisori) ed al Segretario entro il 31 marzo dell'anno successivo; il Revisore Unico redige la propria Relazione di Controllo da allegare al bilancio entro 15 giorni dalla ricezione della bozza; il rendiconto di esercizio, corredato da tutti gli allegati e dalla Relazione del Revisore, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno (ovvero 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Ai fini del rispetto normativo e per garantire la massima trasparenza verso i cittadini, entro il 15 giugno di ogni anno, il bilancio approvato dall'Assemblea, corredato di tutti i suoi allegati, deve essere pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dell'Associazione e rimanervi liberamente accessibile.

Art. 19

Quota associativa, cariche e incarichi

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo, e viene comunicata per iscritto direttamente agli associati con indicazione del termine entro il quale effettuare il pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza senza che sia pervenuto il pagamento, il Tesoriere invia un sollecito assegnando all'associato termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il Tesoriere ne informerà senza ritardo il Consiglio Direttivo che procederà con la deliberazione dell'esclusione dell'associato. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Alla data di costituzione dell'Associazione, e fino a successiva modifica deliberata dal Consiglio Direttivo, la quota associativa è stabilita in misura libera, con importo minimo non inferiore a euro 30,00 (trenta).

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli associati o da soggetti che abbiano operato nell'interesse dell'Associazione, purché previamente autorizzate o comunque inerenti alle attività associative. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire incarichi professionali retribuiti, sia a soggetti interni sia esterni all'Associazione, qualora ciò risulti necessario o opportuno per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 20

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività politica ed organizzativa è delegata al Segretario e al Vicesegretario, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 21

Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, su proposta del Segretario.

Art. 22

Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni foglio.

Milano, li 30 Aprile 2026

U. Bocil _____
V. ... _____
M _____

